



Ordinanza del DATEC sull'ammontare della tassa di smaltimento anticipata per pile

Modifica del 25 novembre 2019

*Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)
ordina:*

I

L'ordinanza del DATEC del 28 novembre 2011¹ sull'ammontare della tassa di smaltimento anticipata per pile è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 1

¹ La tassa di smaltimento anticipata (tassa) di cui all'allegato 2.15 numero 6.2 dell'ordinanza del 18 maggio 2005² sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPCchim) ammonta a:

- a. 1,60 franchi al chilogrammo per le pile portatili agli ioni di litio, per le pile per autoveicoli agli ioni di litio e per le pile industriali agli ioni di litio gravate dalla tassa, ma come minimo 0,03 franchi per pila portatile;
- b. 1,90 franchi al chilogrammo per le pile portatili ad acqua salata e per le pile industriali ad acqua salata gravate dalla tassa;
- c. 0,50 franchi al chilogrammo per le pile al piombo per autoveicoli e per le pile al piombo industriali gravate dalla tassa;
- d. 2 franchi al chilogrammo per le pile industriali per sistemi ibridi gravate dalla tassa, eccetto per le pile agli ioni di litio;
- e. 3,20 franchi al chilogrammo per le altre pile portatili gravate dalla tassa, ma come minimo 0,03 franchi per pila portatile;
- f. 3,20 franchi al chilogrammo per le altre pile per autoveicoli e per le altre pile industriali gravate dalla tassa.

¹ RS 814.670.1

² RS 814.81

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2020.

25 novembre 2019

Dipartimento federale dell'ambiente,
dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni:
Simonetta Sommaruga